



Comune di Poggio Natico

Provincia di Rieti
Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 12 DEL 30.04.2024	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2024-2025
-------------------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** addi' **trenta** del mese di **aprile** alle ore **15:35** nella sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - DIAMILLA VERONICA	SINDACO	P
2 - ANTONINI LUDOVICO	CONSIGLIERE	P
3 - CREMISINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
4 - BENEDETTI DANIELA	CONSIGLIERE	P
5 - LEONI ELEONORA	CONSIGLIERE	A
6 - PERPETUA PIER LUIGI	PRESIDENTE	P
7 - PETROZZI MARCO	CONSIGLIERE	A
8 - TROVARELLI NICOLAS	CONSIGLIERE	A
9 - UBERTINI MICHELA	CONSIGLIERE	P
10 - FERRANTE FABIO	CONSIGLIERE	A
11 - GUIDI MAURO	CONSIGLIERE	A

IN CARICA	n. 11	PRESENTI	6	ASSENTI	5
-----------	-------	----------	---	---------	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Pier Luigi PERPETUA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Luca IACOVACCI

E' presente in aula l'assessore esterno Livio Guidi

La seduta e' pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”* (lett. f);
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate,

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo

2022-2025” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- La deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- la deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- La deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif recante “obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”.
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2020 aente ad oggetto la dichiarazione dello stato di dissesto, con relativa approvazione della relazione dell'organo di revisione che ne analizza le cause;
- vista la Deliberazione di C. C. n 28 del 19/10/2021 relativa all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 ai sensi dell'art 259 del TUEL;
- preso atto del decreto ministeriale n. 021325 del 3 febbraio 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2020/2022;
- preso atto della deliberazione C.C. N 2 del 11/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato e il documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art.264 del D.Lgs. n.267/2000;
- preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 21 del 31/07/2023 è stato approvato il D.U.P. semplificato 2023-2025;
- preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 9 del 27/03/2024 è stato approvato il D.U.P. semplificato 2024-2026;
- preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Dato atto che,

la citata delibera dell'ARERA 363/2021/R/Rif, come aggiornata dalla Delibera 389/2023/R/rif concernente l'aggiornamento biennale 2024/2025, definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 aggiornato, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di POGGIO NATIVO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... ";

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Visto

- lo schema dell'aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, aggiornata è stato validato dal Responsabile dell'Area IV;
- lo schema dell'aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif aggiornata, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2024	2025
Componente VARIABILE	416.906	398.953
Componente FISSA	209.927	244.115
TOTALE	626.832	643.067

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ...*" nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...*" ;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

esternalizzato alla ditta S.A.PRO.DI.R SRL , in forza di contratto Rep. 265 in data 31.12.2021;
Visto il Piano economico finanziario 2024-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021**, così ripartito:

Anno	2024	2025
Componente VARIABILE	416.282	398.329
Componente FISSA	209.303	243.491
TOTALE	625.585	641.820

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, “... *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2....*”;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 le entrate tariffarie di ciascun anno $a = (2024, 2025)$, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato;
- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 463/2021/R/Rif “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali - T.U.E.L.;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente:

Presenti n.6

Assenti n. 5

Favorevoli n. 5

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (UBERTINI)

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo:

Anno	2024	2025
Componente VARIABILE	416.282	398.329
Componente FISSA	209.303	243.491
TOTALE	625.585	641.820

- 3) di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- 4) di trasmettere entro 30 giorni dalla presente, il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/Rif/R aggiornata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Favorevoli n. 5

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (UBERTINI)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Pier Luigi PERPETUA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca IACOVACCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2024 al 22.05.2024

Poggio Nativo li 07.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca IACOVACCI